

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA

Tra:

l'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina (di seguito denominato IBEM) con sede legale nella città di Piombino (LI) Italia, p.zza Bovio 3/4, P.IVA 0121765496, rappresentato nel presente atto dal Prof. Roberto Bedini in qualità di direttore dell'IBEM

e

La Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito denominata SNS) con sede legale nella città di Pisa Italia, piazza dei Cavalieri n.7, C.F. 80005050507, rappresentata dal Prof. Salvatore Settis nato a Rosarno (RC), che interviene nel presente atto in qualità di Direttore e legale rappresentante pro tempore

Premesso

- che l'IBEM e La Scuola Normale Superiore di Pisa hanno un comune interesse nell'approfondire ricerche aventi come obiettivo lo studio dei meccanismi di sviluppo, funzione, plasticità e patologia del sistema nervoso; tra le linee di ricerca, di particolare interesse è lo studio dell'invecchiamento in alcune specie di pesci caratterizzati da cicli vitali brevi.
- che le Parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo al fine di promuovere uno scambio di informazioni e di conoscenze, promuovere forme di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e creare positive sinergie;
- che la sede dell'IBEM si trova in una posizione particolarmente interessante per la realizzazione di studi e ricerche nel campo della biologia marina in quanto situata al centro dell'Arcipelago Toscano ed inoltre è dotata di laboratori serviti da acqua marina pompata direttamente dal mare e attrezzati con moderne strumentazioni scientifiche in grado di svolgere attività di ricerca multidisciplinari;
- che la Scuola Normale di Pisa, oltre alle competenze tecniche specifiche, dispone di laboratori attrezzati e strumentazioni necessarie per effettuare analisi a livello molecolare ed istologico sulle specie studiate;
- che l'IBEM si occuperà della cattura, stabulazione e studio in cattività degli organismi oggetto di studio;
- che le due Parti sono disponibili a mettere a disposizione della suddetta collaborazione risorse, personale, strutture e strumentazioni nei modi e nei limiti previsti dalla presente convenzione e che saranno più dettagliatamente definiti in

ulteriori appositi atti tra le Parti, finalizzati a regolamentare l'espletamento di attività specifiche;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Scopo ed oggetto della convenzione

Le premesse costituiscono parte sostanziale della presente convenzione.

L'IBEM e la SNS individuano, in termini generali, le seguenti modalità di collaborazione: scambio di informazioni e conoscenze tecnico-scientifiche sulle attività espletate negli ambiti di comune interesse; coinvolgimento reciproco in attività di comune interesse; collaborazione in ambito internazionale e comunitario per la realizzazione di progetti di ricerca; promozione di iniziative comuni di formazione, anche di tipo divulgativo, e di educazione ambientale in materia di ambiente marino; reciproca disponibilità all'utilizzo delle strutture, strumenti e personale tecnico sia nell'ambito delle comuni attività sia nello svolgimento di collaborazioni con altri Enti.

La regolamentazione delle suddette attività avverrà attraverso ulteriori e successivi atti per la formalizzazione degli impegni e degli accordi specifici che di volta in volta verranno concordati.

Art. 2 – Obbligazioni tra le parti

Fermo restando che il rapporto di collaborazione tra l'IBEM e la SNS per le diverse attività verrà regolato con la sottoscrizione di singoli atti, secondo quanto previsto nel precedente articolo, nell'esecuzione delle stesse saranno osservate, oltre alle specifiche normative che si renderà necessario porre in essere, le seguenti disposizioni:

- nei casi in cui il personale di una delle due parti si rechi presso l'altra parte per eseguire attività di collaborazione, previste dalla presente convenzione o da specifici atti, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di Stato, di protezione sanitaria, previsti dalle leggi e/o dalle disposizioni interne;
- l'attività del personale impegnato nell'espletamento di attività di cui alla presente convenzione non costituirà, a nessun titolo, presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con alcuna delle parti.

Art. 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza.

Qualsiasi modifica, integrazione, proroga/rinnovo della presente dovrà essere concordata per iscritto tra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la sottoscrizione.

Art. 4 – Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti tra i contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il Prof. Roberto Bedini per l'IBEM ed il dr. Alessandro Cellerino per la SNS.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data

Per l'IBEM

Il Direttore Prof. Roberto Bedini

Per SNS

Prof.
